

REGOLAMENTO ATTUATIVO

Approvato dall'Assemblea dei soci di maggio 2019

Art 1 - Premessa generale

Il presente regolamento attua lo Statuto del CSV Lombardia Sud di cui disciplina il funzionamento, in conformità alle regole e ai principi statutari.

Il presente regolamento, secondo le norme di seguito specificate, verrà modificato al modificarsi dello statuto e al precisarsi della normativa in tema di Centri di Servizio per il Volontariato.

TITOLO I – I SOCI Art. 2 - Qualifica di socio

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, compilando lo specifico modulo approvato con delibera dello stesso Consiglio e allegando la seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente
- copia del provvedimento di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore¹
- relazione sulle attività dell'associazione²

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda di adesione, con propria delibera accetta la richiesta di adesione o rigetta la domanda; nel corso della valutazione può richiedere, per iscritto, all'aspirante socio eventuali chiarimenti o documentazione integrativa ritenuta necessaria.

In caso di rigetto, la delibera deve contenere le motivazioni ed essere adottata e comunicata all'interessato non oltre 120 (centoventi) giorni dalla ricezione della domanda di ammissione.

A norma dell'articolo 4 dello statuto sociale, la maggioranza dei soci deve essere sempre rappresentata da Enti del Terzo settore costituiti in forma di Organizzazione di Volontariato. L'eventuale domanda di ammissione che non rispetti tale proporzione può essere sospesa dal Consiglio Direttivo fino al verificarsi delle condizioni che ne permettano l'accoglimento.

Art. 3 – Esclusione del socio

Il socio può essere escluso a norma e con le procedure sancite dall'art. 7 dello statuto.

Art. 4 – la Quota sociale

Il mancato pagamento della quota sociale entro il 30 marzo dell'anno di riferimento comporta automaticamente la sospensione del socio dal diritto di esprimere il proprio voto in assemblea.

¹ Il Registro Unico Nazionale de Terzo settore conterrà e renderà pubblico determinate informazioni quali, ad esempio, la composizione degli organi sociali, i dati di bilancio (con relative delibere di approvazione), ecc. Una volta che si ha la sicurezza del fatto che l'ente richiedente è iscritto a Registro Unico, si potranno, pertanto, reperire i dati necessari a conoscere meglio il richiedente.

² Il modello di iscrizione è già stato implementato in questo senso

Qualora un socio escluso per mancato pagamento della quota sociale presenti nuova domanda di ammissione al CSV Lombardia Sud, sarà esentato dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo precedente qualora non modificatasi nel tempo.

TITOLO II – ASSEMBLEA Art. 5 - Associazioni di secondo livello

Si definiscono associazioni di secondo livello, gli enti del terzo settore costituiti in una delle forme di cui al Titolo IV e di cui ai capi I, II, III, V del titolo V del D.Lgs. n. 117/2017 i cui soci siano a loro volta enti del Terzo settore.³

Non si considera di secondo livello la partecipazione a Coordinamenti, federazioni o associazioni di categoria.

Nel caso di associazioni di secondo livello che siano a loro volta articolazioni territoriali di livelli superiori, il livello territoriale che aderisce deve avere autonomia giuridica e finanziaria.

Art. 6 - Ambiti Territoriali

Gli Ambiti territoriali sono così individuati: Cremona, Lodi, Pavia, Mantova Per gli Ambiti territoriali così definiti sono stabilite le seguenti sedi operative:

- Cremona – via San Bernardo 2, 26100 Cremona
- Lodi – via Guido Rossa 4, 26900 Lodi
- Pavia – via Bernardo da Pavia 4, 27100 Pavia
- Mantova – strada Montata 2/a, 46100 Mantova

Ogni gruppo di consiglieri eletti in uno specifico Ambito Territoriale individua, al suo interno, un referente con il compito di promuovere il coordinamento tra gli Ambiti Territoriali e le relative Assemblee.

I referenti territoriali hanno il compito di

- Facilitare e promuovere il lavoro con le associazioni nei rispettivi ambiti territoriali con lo sguardo aperto a tutto il territorio di Csv Lombardia Sud.
- Coordinare i consiglieri territoriali eletti e favorire la partecipazione degli altri candidati non eletti o di coloro che hanno espresso la disponibilità a partecipare alla vita dell'associazione CSV.
- Raccordare i territori con il consiglio direttivo
- Partecipare alla cabina di regia
- Mantenere e coltivare le relazioni con enti e istituzioni del territorio in collaborazione con la presidenza.

Art. 7 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci si può riunire in forma unitaria o con la modalità delle Assemblee territoriali.

L'Assemblea dei soci viene convocata, di norma, attraverso le Assemblee Territoriali allo scopo di favorire una più ampia partecipazione della base associativa.

³ Non è possibile, visto il vincolo di cui all'art. 4 dello statuto, contemplare soci che non siano costituiti in forma di ETS.

Qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, l'Assemblea dei soci viene convocata in forma unitaria. Nel caso di convocazione dell'Assemblea in forma plenaria, la stessa viene presieduta dal Presidente.

Qualora il presidente sia impossibilitato a presiedere a tutte le Assemblee territoriali può delegare il Vice presidente o altri consiglieri in sua vece.

Il Presidente dell'Assemblea, verifica che i soci presenti siano in maggioranza costituiti da OdV. Nel caso di Assemblee territoriali i soci vengono convocati mediante medesima convocazione e ordine del giorno, in data contestuale e comunque nell'arco di una settimana, nelle sedi degli Ambiti territoriali come sopra individuati o presso altra sede indicata nell'avviso di convocazione.

Ai sensi dell'art 10 dello statuto l'assemblea è convocata dal Presidente senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, da inoltrarsi con almeno 8 giorni di preavviso.

Ogni assemblea territoriale metterà a disposizione gli esiti della propria seduta, restituiti dal Presidente dell'assemblea e dal segretario verbalizzante, che confluiranno in un verbale comune redatto da Presidente e Vicepresidente del CSV. Il verbale sarà messo a disposizione dei soci nelle sedi territoriali dell'Associazione.

Art. 8 - Modalità di voto in Assemblea

In Assemblea di norma il voto è palese. La votazione a scrutinio segreto può essere deliberata dall'Assemblea qualora venga richiesto da almeno 1/10 dei presenti. Nei casi di voto per scrutinio segreto le Assemblee Territoriali o l'Assemblea in forma unitaria provvedono a nominare **3** scrutatori con l'incarico di fare il computo dei voti e di esporli alla stessa.

Nelle votazioni effettuate nelle singole assemblee territoriali vengono annotati i voti espressi (favorevoli, contrari, astenuti); l'approvazione di una decisione avviene quando sia favorevole la maggioranza dei rappresentanti dei soci presenti.

Art. 9 – Deleghe

L'Associazione socia partecipa alle Assemblee nella persona del legale rappresentante o da un suo delegato, in possesso di delega scritta allegata alla convocazione.

La designazione del proprio rappresentante in Assemblea può essere fatta dal socio per la singola assemblea, con dichiarazione di rappresentanza compilata su modello appositamente elaborato, o anche con un atto permanente o di durata pluriennale, salvo revoca.

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto, ogni Associazione socia può farsi rappresentare, mediante delega scritta allegata alla convocazione, rilasciata ad altra Associazione socia. Ogni socio può essere portatore fino a un massimo di 5 (cinque) deleghe. Le deleghe vanno consegnate in fase di registrazione delle presenze. Le deleghe devono essere allegate nel verbale della seduta da parte del segretario verbalizzante.

Art. 10 - Assemblea elettiva

Nel caso di Assemblea dei soci convocata mediante Assemblee separate ai fini di eleggere il Consiglio Direttivo, ogni Ambito territoriale esprimerà una lista unica di candidati da sottoporre alla relativa assemblea territoriale. La lista sarà composta da un minimo di 4 candidati, indicati con nome, cognome, data di nascita e associazione di appartenenza.

Ciascun socio potrà esprimere una sola candidatura.

L'eventuale candidatura per l'elezione a una carica sociale va comunicata, via mail all'indirizzo riportato nell'avviso di convocazione, al Consiglio direttivo entro le ore 12 dal secondo giorno antecedente la data della prima delle 4 assemblee territoriali. Qualora le candidature presentate non riescano a coprire tutte le cariche previste dallo statuto sociale vanno accettate eventuali candidature nel corso dello svolgimento dell'Assemblea.

Ciascun socio potrà esprimere, in sede di assemblea elettiva, 3 preferenze; sarà predisposta una unica graduatoria e nel rispetto degli attuali Ambiti territoriali così come sopra definiti sono eletti come consiglieri:

- n. 4 per l'Ambito territoriale di Cremona
- n. 4 per l'Ambito territoriale di Lodi
- n. 4 per l'Ambito territoriale di Pavia
- n. 4 per l'Ambito territoriale di Mantova

Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti per ogni Assemblea territoriale, garantendo nel contempo la presenza di entrambi i generi. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane di età. I non eletti subentreranno in caso di rinuncia di uno degli eletti dello stesso territorio o per effetto dell'applicazione della disposizione, di seguito riportata, relativa al "voto ponderale".

Il Consiglio Direttivo nomina una Commissione Elettorale almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea elettiva per elezioni ordinarie, con modalità immediata per elezioni straordinarie.

La Commissione elettorale dovrà essere composta da 4 componenti (uno per ciascuna delegazione territoriale) tra i quali il Consiglio designa un Presidente.

La Commissione elettorale svolgerà tutte le pratiche e le formalità relative alle elezioni.

La Commissione avrà il compito di predisporre gli elenchi degli associati elettori e dei candidati e di accertare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità di ciascuno dei candidati alla lista per l'elezione del Consiglio (*essere in regola con il pagamento della quota associativa*); curerà, in accordo con il Consiglio Direttivo, la predisposizione delle schede elettorali con prestampati i nomi dei candidati, delle urne, degli elenchi e dei verbali necessari allo svolgimento della votazione stessa.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 6 dello Statuto, il quale dispone che "in ogni caso, nessuna organizzazione socia, sia in forma singola, sia in forma di rete, federazione, filiera, può esprimere più di un rappresentante tra i membri dell'organo di amministrazione e degli altri organi sociali", la Commissione elettorale verificherà il candidato eletto tra quelli eventualmente candidati da singole associazioni socie afferenti a reti, federazioni, filiere. Per ciascuna rete, federazione, filiera, infatti, sarà nominato un solo rappresentante. La commissione elettorale verificherà il candidato che ha ottenuto il maggior peso ponderale di voti di ciascuna assemblea territoriale, così calcolato:

Voti espressi per candidato

Peso ponderale = ----- x 100 Numero votanti di
ciascuna assemblea territoriale⁴

Risulterà eletto il candidato dell'organizzazione socia afferente a reti, federazioni, filiere che ha ottenuto il maggior "peso ponderale". Tale valutazione sarà fatta nell'ambito di ogni rete, federazione, filiera che ha presentato più candidati. Il Presidente della Commissione redige un verbale per ciascuna Assemblea, che verrà firmato dallo stesso e dal Presidente dell'Assemblea, per raggrupparli in un unico testo recante i risultati delle votazioni delle 4 Assemblee territoriali.

TITOLO III IL CONSIGLIO DIRETTIVO E ALTRI ORGANI ESECUTIVI Art. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni due mesi almeno- Il Consiglio Direttivo si riunisce, altresì, qualora sia ritenuto necessario od opportuno.

A norma dell'art. 12, il Consiglio Direttivo, all'atto del suo insediamento, elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente a maggioranza assoluta.

A seguito della nomina del Presidente, subentrerà nella carica di consigliere, il primo candidato dell'Assemblea Territoriale che ha nominato il Presidente.

Ad esso partecipano esclusivamente i membri del Consiglio stesso e, senza diritto di voto, coloro il cui contributo il Presidente ritiene utile in relazione agli argomenti all'ordine del giorno da trattare. Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Direttore. Alle riunioni del Consiglio hanno, parimenti, diritto di partecipare anche i membri dell'Organo di controllo di cui all'art. 12 dello statuto.

La convocazione può essere fatta, almeno 7 giorni prima della riunione, per atto scritto anche telematico con mail non certificata.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente in carica

Nei casi di assenza del Presidente del Consiglio Direttivo, la riunione è presieduta dal Vice Presidente.

Tutti i membri debbono intervenire alle riunioni del Consiglio, salvo le assenze previamente giustificate per iscritto. Il consigliere che risulti assente ingiustificato a più di tre riunioni consecutive viene dichiarato decaduto e non è rieleggibile per il mandato successivo. Il Consiglio designa la surroga del primo dei non eletti nell'Ambito Territoriale del consigliere decaduto.

Compiti del Consiglio Direttivo sono quelli di cui dell'art. 12 dello statuto.

Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore che, di concerto con il Presidente, pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari alla realizzazione delle delibere degli organi dell'Associazione.

La validità della riunione si ha con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri, ivi incluso il Presidente.

Le decisioni vengono prese mediante votazione per alzata di mano;

Tutte le riunioni del Consiglio Direttivo sono adeguatamente verbalizzate, secondo quanto disposto dall'art. 12 dello statuto, da un segretario nominato dal Consiglio direttivo tra i presenti.

⁴ Le disposizioni evidenziate potrebbero dover essere modificate al precisarsi dell'interpretazioni in merito alle norme statutarie attinenti ai CSV e, nello specifico, alla norma statutaria che ne origina tale dispositivo.

Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei consiglieri, può prendere in considerazione, per le sedute ordinarie o qualora sia chiamato a prendere decisioni urgenti senza aver la possibilità di essere convocato con le modalità ordinarie, di riunirsi anche con collegamento a distanza mediante l'ausilio di sistemi informatici o telematici che garantiscano la possibilità di verificare l'identità del consigliere che partecipa o vota⁵.

In sede di programmazione annuale il Presidente, al di fuori di quanto stabilito nei punti precedenti, può già anche decidere, a seconda dell'importanza dell'ordine del giorno, quali sedute del Consiglio verranno effettuate in streaming ovvero a distanza come sopra indicato.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche presso le sedi territoriali.

Il Consiglio Direttivo, al fine di elaborare le linee programmatiche dell'attività dell'associazione, può attivare, i seguenti dispositivi:

- cabina di regia
- gruppi temporanei di approfondimento⁶

Il funzionamento di tali dispositivi dovrà essere flessibile e funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati e condivisi.

I dispositivi saranno composti da rappresentanti del Consiglio, da componenti dello staff e da tecnici esterni laddove si ritenesse necessario.

Art 12 –Cabina di Regia

La cabina di regia composta da: presidente, vicepresidente, direttore, 4 referenti territoriali, responsabili di sede e 4 coordinatori d'area viene intesa come luogo di confronto e di raccordo tra la parte politica e tecnica con il compito di:

- individuare percorsi operativi condivisi e paralleli con tempi e luoghi di incontro e raccordo nel lavoro di programmazione e di verifica.
- sviluppare azioni di sistema
- condividere il monitoraggio sullo stato di attuazione del piano attività in carico ai coordinatori d'area
- confrontarsi sull'andamento dei servizi

Art 13 – Gruppi temporanei di approfondimento

Al fine di favorire la partecipazione e di valorizzare le competenze e le esperienze disponibili, CSV Lombardia sud può costituire specifici Gruppi di approfondimento aventi carattere temporaneo, dedicati ad un particolare tema o ad una specifica azione.

A seconda delle finalità perseguite, possono essere componenti del Gruppo contemporaneamente o alternativamente: componenti degli organi sociali di CSV (in numero non superiore alla metà dei consiglieri del consiglio direttivo e sulla base delle preferenze espresse), personale e consulenti; altri componenti.

⁵ espressioni utilizzate per le assemblee telematiche dall'art. 24 del D.Lgs 117/2017

⁶ La proposta di diversa dicitura viene dall'idea di non creare luoghi di sovrapposizione con i gruppi di lavoro tecnico. questi sono un'altra cosa e hanno obiettivi strategici non operativi

Per definire l'identità ed il numero dei componenti del Gruppo si terrà conto delle competenze specifiche e della funzionalità delle relazioni favorendo la pluralità dei partecipanti; gli incontri potranno avvenire anche in modalità di collegamento online.

Ogni Gruppo di approfondimento individua tra i componenti la figura del coordinatore, di concerto con il Presidente.

Il personale tecnico partecipante sarà coordinato dal Direttore. Ordinariamente il direttore partecipa agli incontri del Gruppo anche attraverso deleghe al personale di CSV.

Il calendario degli incontri di ogni Gruppo è definito sulla base degli obiettivi perseguiti e delle scadenze da rispettare.

Art. 14 –Presidente e vicepresidente

Il presidente, nell'esercizio delle sue funzioni si avvale di norma della collaborazione del Vicepresidente. A tal fine periodicamente consulta e convoca l'ufficio di presidenza composto dal Presidente e dal Vicepresidente.

Il Presidente può altresì valutare e decidere, in base alle necessità, l'apertura delle riunioni ad altre presenze di consiglieri, del direttore, dello staff e/o di figure esterne al CSV.

Art. 15 - Direttore

Sono funzioni del Direttore:

- il Coordinamento delle funzioni operative
- il Coordinamento tecnico delle sedi territoriali
- la Connessione tra i vari livelli del sistema Presidio "aree di produzione" (come da progetto regionale)
- la responsabilità della gestione del personale includendo in questa definizione anche i collaboratori, i volontari, i tirocinanti, i consulenti, ecc.
- la responsabilità amministrativa
- la predisposizione della convocazione delle riunioni degli organi statutari comprensiva della formalizzazione dei documenti necessari;
- la redazione dei verbali e delle delibere del Consiglio Direttivo;
- l'attuazione degli atti esecutivi necessari all'implementazione delle delibere di Assemblea e Consiglio;
- il coordinamento, la costruzione e il mantenimento dei rapporti tecnici con enti locali, altri enti interlocutori di CSV Lombardia Sud e gli altri stakeholders;
- la connessione e l'armonizzazione dei dispositivi di comunicazione;
- la partecipazione alla cabina di regia;
- la partecipazione alle riunioni tecniche di CSVnet nazionale e Lombardia.

Non può essere nominato Direttore e, se nominato, decade dall'ufficio:

- chi assume qualsiasi carica sociale all'interno di CSVnet, dei CSV o delle Conferenze regionali;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il terzo grado dei componenti gli organi sociali di CSV Lombardia sud; il Presidente e i Vice Presidenti di CSV Lombardia sud per i tre anni successivi alla cessazione della carica.

Il Direttore non può assumere ruoli e cariche dirigenziali o direzionali all'esterno di CSV se non in casi eccezionali, espressamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e per periodi limitati. L'assunzione non autorizzata di detti ruoli o cariche produce la decadenza d'ufficio dalla nomina di Direttore.

Art 16 Responsabili delle sedi territoriali

I responsabili delle sedi territoriali hanno il compito di raccordo tecnico con il Direttore rispetto a:

- presidio del personale della sede locale
- presidio e sviluppo dei rapporti istituzionali tecnici locali
- presidio dell'uso del budget nella sede locale

Art. 17 – Volontari del CSV

Per il conseguimento delle sue finalità il CSV si avvale:

- del lavoro retribuito dei propri dipendenti; delle opportunità offerte dalle diverse forme di tirocinio formativo e di servizio civile previsto dalle norme di legge nazionali ed europee;
- del volontariato dei componenti degli organi associativi, degli associati alle organizzazioni aderenti, di tutti coloro che condividano le finalità generali del Centro o quelle particolari di specifici progetti e/o attività

Eventuali cittadini che, volontariamente e spontaneamente, chiedono di poter svolgere la propria attività di volontariato presso il CSV dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di adesione con la quale verranno definiti i termini della reciproca collaborazione.

L'adesione di tali volontari è deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Direttore.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE Art. 18 –Norme transitorie

Si rileva che, a norma dell'articolo 4 dello statuto, gli aspiranti soci devono essere costituiti in forma di Enti del Terzo settore. Non essendo però ancora istituito il Registro Unico Nazionale, nella fase transitoria, è necessario valutare i seguenti comportamenti:

1. Rispetto alle nuove richieste di iscrizione se ammettere solo associazioni già iscritte ai Registri ODV e APS oppure aprire anche ad altri soggetti che potenzialmente potrebbero trasformarsi in Enti del Terzo Settore e si impegnino per iscritto all'atto della richiesta a trasformarsi entro 6 mesi dall'accettazione della stessa.
2. Rispetto ai soci già iscritti al CSV, ma che non siano iscritti a nessun registro, se mantenerli all'interno della compagine associativa nella fase transitoria informandoli che per continuare a far parte del CSV sarà necessario procedere all'iscrizione al Registro Unico Nazionale una volta istituito.